

**MECCANISMO DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI IMPORTAZIONE TRA
MERCATO VINCOLATO E MERCATO LIBERO**

**ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3,
LETTERA F), DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 13 DICEMBRE 2005**

Documento per la consultazione

28 dicembre 2005

Premessa

Con il presente documento per la consultazione l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità), indica i propri orientamenti circa l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005 (di seguito: decreto 13 dicembre 2005), vale a dire le modalità di trasferimento dei diritti di importazione nel caso di passaggio di clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero e viceversa alla luce delle disposizioni di cui alla deliberazione 13 dicembre 2005, n. 269/05

Tale attuazione si rende necessaria stante le soprarichiamate disposizioni di cui al decreto 13 dicembre 2005 non ancora recepite nella deliberazione n. 269/05 in quanto l'Autorità, in tale sede, ha ritenuto di procedere all'adozione delle medesime disposizioni solo a valle di un opportuno processo di consultazione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni, entro e non oltre il 15 febbraio 2006, termine di chiusura della presente consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione energia elettrica

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565336

fax 0265565222

e-mail: **energiaelettrica@autorita.energia.it**

sito internet: **www.autorita.energia.it**

1. Il documento per la consultazione del 20 settembre 2005

L'Autorità, con il documento per la consultazione 20 settembre 2005, a valle di una previa condivisione della Direzione energia elettrica dell'Autorità con la Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero delle Attività produttive, ha indicato orientamenti circa le modalità di trasferimento dei certificati di copertura dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano a zone estere adiacenti coerentemente con quanto indicato articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004 (di seguito: decreto 17 dicembre 2005).

Sebbene, gli esiti di tale processo di consultazione abbiano evidenziato un generale consenso da parte dei soggetti interessati circa il fatto che l'Autorità abbia proposto regole che disciplinino detto trasferimento, sono stati rilevati elementi di criticità riguardo:

- a) alla proposta di arrotondamento al MW inferiore delle quantità di diritti di importazione, lamentando una potenziale penalizzazione per gli operatori del mercato libero di tale metodo e suggerendo altri meccanismi di approssimazione fra cui l'arrotondamento commerciale;
- b) alla possibilità di attuazione pratica dello schema di provvedimento indicato dall'Autorità; i soggetti interessati hanno proposto schemi alternativi che implicino l'interazione fra imprese distributrici e l'allora Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (ora Terna – Rete elettrica nazionale Spa) secondo procedure non realizzabili in tempi compatibili a traguardare il 31 dicembre 2005.

In ragione di quanto sopra, l'Autorità ha ritenuto opportuno non procedere a disporre, per l'anno 2005, il citato meccanismo di trasferimento.

2. Meccanismo di trasferimento dei diritti di importazione per l'anno 2006

Analogamente a quanto disposto con l'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto 17 dicembre 2004, l'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto 13 dicembre 2005, stabilisce che l'Autorità disciplini, tra l'altro, la cessione o l'acquisizione dei diritti di importazione da parte della società Acquirente unico Spa nei casi rispettivamente di uscita o di rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato (di seguito: meccanismo di trasferimento dei diritti di importazione).

A tal riguardo, è opportuno ricordare che con deliberazione 13 dicembre 2005, n. 269/05, l'Autorità, coerentemente con le disposizioni di cui al decreto 13 dicembre 2005, ha disciplinato, per l'anno 2006, l'assegnazione di strumenti di copertura del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere (denominati CCCI) su ciascuna frontiera mediante procedure concorsuali, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, promuovendo la pluralità dei soggetti assegnatari, ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato A alla deliberazione n. 269/05.

In particolare la deliberazione n. 269/05 prevede la ripartizione, su base mensile, dei proventi derivanti dall'assegnazione dei CCCI tra gli operatori che abbiano partecipato alla medesima assegnazione prevedendo dapprima la ripartizione degli oneri mensili complessivi tra l'Acquirente unico (per la quota destinata al mercato vincolato), cui è destinata una quota pari al 26% dei proventi complessivi (al netto della quota destinata alla copertura dei costi sostenuti da Terna per la garanzia della capacità di trasporto), e gli utenti del dispacciamento per punti di prelievo sul mercato libero, cui è destinato il restante 74% (al netto della medesima quota). La quota destinata al mercato libero viene poi ripartita tra gli utenti del dispacciamento, in ciascun mese, in proporzione al rapporto tra la potenza media annuale relativa al medesimo mese di ciascun utente del dispacciamento e la potenza media annuale complessiva.

Detto meccanismo da effettuarsi su base mensile e con riferimento alla configurazione dei punti di dispacciamento aggiornata con la medesima cadenza fa sì che la quantità destinata al mercato libero

sia ridistribuita in maniera coerente con la dinamica di passaggio dei clienti finali da un utente del dispacciamento all'altro.

In caso di passaggio di clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero in un determinato mese, in assenza di passaggio da mercato libero a vincolato, il meccanismo di cui alla deliberazione n. 269/05 comporterebbe, per i mesi dell'anno 2005 a partire dal mese in cui il passaggio si verifica, una riduzione della quota dei proventi derivanti dall'assegnazione dei CCCI spettanti a ciascun cliente del mercato libero per effetto dell'aumento della potenza media annuale complessiva corrispondente agli utenti del dispacciamento a fronte di una quantità costante di proventi spettanti (pari comunque al 74% del totale).

A completamento delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 269/05, al fine di attuare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto 13 dicembre 2005, si indica di seguito un possibile meccanismo di trasferimento dei diritti di importazione.

Data la potenza media annuale complessiva corrispondente ai clienti del mercato vincolato all'1 gennaio 2006 (determinabile eventualmente come differenza tra la potenza media corrispondente ai prelievi complessivi dell'anno 2004 al netto della potenza media complessiva del mercato libero come comunicata dagli utenti del dispacciamento ai sensi dell'articolo 14, comma 14.1, della deliberazione n. 269/05), la ripartizione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei CCCI tra mercato vincolato e mercato libero verrebbe effettuata sulla base delle seguenti percentuali, calcolate per ciascun mese successivo al mese di gennaio 2006:

Percentuale mercato vincolato:
$$Q_{vincolato} = 26 \cdot \frac{P_{MediaVincolatoCorr}}{P_{MediaVincolatoGen2006}} \%$$

Percentuale mercato libero:
$$Q_{libero} = 1 - Q_{vincolato} \%$$

Dove:

$P_{MediaVincolatoCorr}$ è la potenza media complessiva corrispondente a clienti del mercato vincolato nel mese cui il calcolo si riferisce;

$P_{MediaVincolatoGen2006}$ è la potenza media complessiva corrispondente a clienti del mercato vincolato nel mese di gennaio 2006.

Entrambe queste percentuali dovrebbero poi essere ridotte del 2% per tenere conto della quota destinata alla copertura dei costi sostenuti da Terna per la garanzia della capacità di trasporto e, inoltre, coerentemente con le disposizioni di cui al decreto 13 dicembre 2005, la percentuale $Q_{vincolato}$ non può superare il 26%.

Analogamente a quanto indicato nel documento per la consultazione 20 settembre 2005, si prevede che, nell'ambito del predetto meccanismo, le imprese distributrici comunicano a Terna ed all'Acquirente unico l'elenco dei rientri nel mercato vincolato e le caratteristiche di prelievo dei clienti finali idonei.

Spunto di consultazione

Si ritiene correttamente impostato il meccanismo di trasferimento ?